



Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori

(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)

(vacanze autunnali)

Modifica del ... settembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue.

Art. 1

¹ La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

² Disciplina per le persone che entrano in Svizzera:

- a. la registrazione dei dati di contatto;
- b. l'obbligo di test.

³ Disciplina la quarantena e l'esecuzione della quarantena per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus.

Art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c e d

1 Sono soggette all'obbligo di registrare i loro dati di contatto di cui all'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015² sulle epidemie (dati di contatto) tutte le persone che entrano in Svizzera.

- a. *abrogato*;
- b. *abrogato*.

RS

- ¹ RS 818.101.27
- ² RS 818.101.1

2 Sono esentate dall'obbligo di cui al capoverso 1 le persone che:

- c. entrano in Svizzera in qualità di frontalieri.

Art. 4 cpv. 2

2 Le persone che entrano in Svizzera senza utilizzare un'impresa che trasporta persone secondo l'articolo 5 e che registrano i loro dati di contatto mediante schede di contatto devono conservare queste ultime per 14 giorni.

Sezione 4: titolo della sezione

Obbligo di test prima della partenza

Art. 7 cpv. 1-4, 5 lett. c e 6

¹ Le imprese di trasporto aereo e le imprese di autobus per viaggi a lunga percorrenza devono informare i passeggeri che, prima della partenza, devono sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo o sull'autobus soltanto se possono presentare un risultato negativo del test.

² Prima della partenza, devono verificare l'esistenza di un risultato negativo del test. I requisiti relativi ai test e gli attestati dei test sono disciplinati nell'allegato 2a.

3 abrogato

⁴ Le imprese di trasporto aereo e le imprese di autobus per viaggi a lunga percorrenza devono negare l'accesso al velivolo o all'autobus ai passeggeri che non possono presentare un risultato negativo del test secondo il capoverso 2.

5 Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

- c. *abrogato*

⁶ Le deroghe all'obbligo di test prima della partenza di cui al capoverso 5 lettere e ed f non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all'allegato 1 numero 1.

Art. 8 rubrica e cpv. 1-5

Obbligo di test

1 Le persone che entrano in Svizzera devono poter presentare un risultato negativo del test. I requisiti relativi ai test e gli attestati dei test sono disciplinati nell'allegato 2a.

2 Le persone che all'entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediatamente dopo l'entrata in Svizzera, sottoporsi:

- a. a un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2; oppure
- b. a un test rapido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico.

3 Le persone con obbligo di test all'entrata in Svizzera devono sottoporsi nuovamente a un test di cui al capoverso 2 tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera.

4 e 5 *abrogati*

Art. 9 rubrica e cpv. 1-6

Obbligo di quarantena

1 Le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata e devono soggiornarvi ininterrottamente per 10 giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata).

2 Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza varianti preoccupanti del virus, l'autorità cantonale competente può considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo del periodo di quarantena secondo il capoverso 1.

3 Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un'analisi di biologia molecolare o a un test rapido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico e se il risultato è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena. In casi motivati l'autorità cantonale competente può escludere la conclusione anticipata della quarantena.

4 Le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo il capoverso 3 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena secondo il capoverso 1.

5 e 6 *abrogati*

Art. 9a Deroghe all'obbligo di test e di quarantena

1 Sono esentate dall'obbligo di test e di quarantena di cui agli articoli 8 e 9 le persone che:

- a. svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
 1. il funzionamento del settore sanitario,
 2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
 3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007³ sullo Stato ospite,
 4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;

³ RS 192.12

- b. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell'ambito della loro attività professionale;
 - c. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione di cui all'allegato 1 per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
 - d. transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia;
 - e. non provengono da Stati o regioni di cui all'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
 - f. non provengono da Stati o regioni di cui all'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
 - g. entrano in Svizzera per motivi medici importanti e improrogabili;
 - h. entrano in Svizzera in qualità di frontalieri.
- 2 Sono esentati dall'obbligo di test di cui all'articolo 8 anche:
- a. i bambini sotto i 16 anni;
 - b. le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi al test per il SARS-CoV-2.
- 3 Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che non possano attestare con un certificato medico che i sintomi sono riconducibili ad altra causa.
- 4 In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di test e di quarantena oppure concedere agevolazioni.

Art. 10 cpv. 2

2 Le persone che ai sensi della presente ordinanza hanno l'obbligo di sottoporsi al test secondo l'articolo 8 capoverso 3 devono notificare entro due giorni all'autorità cantonale competente il risultato del test e il numero del modulo di entrata di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Se i dati di contatto sono registrati su carta secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, il modulo deve essere inviato all'autorità cantonale competente.

Sezione 6: titolo della sezione
Controlli e notifiche

Art. 11 rubrica e cpv. 1 lett. a

Autorità di controllo alla frontiera

1 Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano:

- a. l'esistenza di un risultato negativo del test di cui all'articolo 8 capoverso 1;

Art. 11a Cantoni

1 I Cantoni possono verificare l'esistenza di un risultato del test di cui all'articolo 8 capoverso 3.

2 Possono riscuotere multe disciplinari.

Art. 12 cpv. 3

3 Aggiorna l'allegato 2a in base alle conoscenze scientifiche attuali.

II

¹ L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2a secondo la versione qui annessa.

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue.

1. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁴:

Allegato 1a

Num. 1 lett. d

1. Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che:
 - d. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un nome diverso, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.

⁴ RS 818.101.24

*Allegato 6**Num. 1.1.1 lett. d*

1.1.1. La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 soltanto nei seguenti casi:

d. per le persone che desiderano concludere anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021⁵;

Num. 1.4.1 lett. d

1.4.1. La Confederazione assume le spese delle analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo lo standard diagnostico soltanto nei seguenti casi:

d. per le persone che desiderano concludere anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021⁶;

2. Ordinanza del 16 gennaio 2019⁷ concernente le multe disciplinari:*Allegato 2 titolo, num. 17001, 17002 e 17003*

XVII. Legge del 28 settembre 2012⁸ sulle epidemie (LEp) in combinato disposto con l'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021⁹

17001. Mancata attestazione di un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 con risultato negativo all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) 200

17002. Dati di contatto errati o mancanti all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) 100

⁵ RS **818.101.27**

⁶ RS **818.101.27**

⁷ RS **314.11**

⁸ RS **818.101**

⁹ RS **818.101.27**

17003. Mancata notifica di un risultato del test tra il terzo e il quinto giorno dopo l'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 10 cpv. 2 ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) 200

IV

La presente ordinanza entra in vigore il **settembre 2021**.¹⁰

«\$\$\$martDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:
il Presidente della Confederazione, Guy
Parmelin
il Cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹⁰ Pubblicazione urgente del ... settembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 2
(art. 7 cpv. 5 lett. e ed f, 9a cpv. 2 lett. e ed f nonché 12 cpv. 2)

Persone vaccinate e guarite

Num. 1.1 lett. d e num. 2.1

- 1.1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che:
 - d. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un nome diverso, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.
- 2.1 La durata della validità di una guarigione inizia l'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio ed è di 6 mesi a partire dalla conferma del contagio.

Allegato 2a
(art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)

Requisiti relativi ai test e attestati dei test

1. Il risultato del test deve basarsi su una procedura che corrisponde allo stato della scienza e della tecnica. Vigè il principio che il prelievo dei campioni per:
 - a. un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 possa essere effettuato non più di 72 ore prima;
 - b. un test rapido immunologico per il SARS-CoV-2 possa essere effettuato non più di 48 ore prima.
2. Sul documento con il risultato del test devono essere riportati i dati seguenti:
 - a. il cognome, il nome e la data di nascita della persona testata;
 - b. la data e l'ora del prelievo dei campioni;
 - c. il tipo di test eseguito di cui al numero 1 lettera a o b;
 - d. il risultato del test.

